

Sottozona G6 -Verde di salvaguardia ambientale

Comprende aree sensibili sotto il profilo ambientale, alcune delle quali, non edificate, ricomprese in “Fascia B” dal DPRS 16 giugno 1991. In tali aree, la conformazione morfologica e la copertura del suolo suggeriscono di promuovere interventi conformi al RDL 30.12.23, n.3267 (e succ. mod. e integrazioni). In tali aree è vietata qualunque trasformazione edilizia, salvi gli interventi di MO-MS-RC degli edifici esistenti, nonché quelli di sistemazione idrogeologica dei pendii. Sono consentiti gli interventi di RE ad esclusione delle aree ricadenti nel vincolo idrogeologico (fiumi e coste).

Sono ammesse attività silvo-pastorali, agrituristiche, escursionistiche e l’uso agricolo del suolo principalmente rivolto alla conservazione delle colture pregiate, nonché negli ambiti di margine indicati nelle tavole (bandierette) la realizzazione di attrezzature sportive leggere, per il gioco, la ricreazione e il tempo libero, nel rispetto dei vincoli e delle procedure sovra ordinati;

Allo scopo di permettere il regolare svolgimento di attività agricole, è consentita la realizzazione delle necessarie infrastrutture di supporto (abbeveratoi, ricoveri per il bestiame, fienili, residenze rurali, ecc...) nei limiti previsti per la zona agricola E₁ (ad eccezione del lotto minimo edificabile per le aziende agricole già esistenti al 29/04/2004 che è fissato in 5.000 mq), ed a condizione che per le zone di cui al DPRS 91/91 venga redatto un apposito “Progetto di mitigazione ambientale ed inserimento paesaggistico”.

Per gli adempimenti di cui al superiore comma si procederà considerato che:

- è fatto obbligo di ricostruire la flora dei margini fluviali e dei pendii, anche con funzione di consolidamento del terreno;
- il suolo, il sottosuolo, le acque, la vegetazione e la fauna sono rigorosamente protetti e, pertanto sono vietate opere di trasformazione del territorio (ancorché le attività estrattive) che non siano specificatamente rivolte alla tutela dell’ambiente e del paesaggio;
- è fatto divieto alla realizzazione di nuovi allevamenti intensivi di animali di qualsiasi specie;
- è vietata qualsiasi altra costruzione comprese “serre” ed impianti similari;
- l’impiego di sostanze chimiche a scopi agricoli è consentito a condizione che la loro utilizzazione sia ammessa dalla vigente legislazione e che nel loro uso ci si attenga rigorosamente alle norme che per ciascun prodotto vengono indicate;
- deve essere normalmente esclusa l’apertura di nuove strade, la trasformazione di quelle esistenti mediante l’uso di manto bituminoso, l’allargamento delle medesime che non sia strettamente giustificato da ragioni tecniche;
- gli interventi pubblici dovranno tendere alla realizzazione di percorsi pedonali, trekking, maneggio, piccole attività sportive (tiro con l’arco) e ricreative, nonché punti di osservazione naturalistica e di pratiche didattiche;
- in ogni caso, tali interventi dovranno essere realizzati in maniera da non creare impatto con l’ambiente circostante, ovvero con materiali idonei per natura, tipo, colore, ricorrendo ad eventuali schermature e, in caso di movimenti di terra, a materiali di copertura idonei a ripristinare il manto vegetale.

All’interno della zona è fatto obbligo, per gli interventi da realizzare, di sottoporre alla competente Soprintendenza ai BB. CC. AA. i progetti delle opere da realizzare.